

Sulla qualifica di P.G. per gli operatori ARPA: considerazioni sulle due recenti pronunce della Cassazione e della Corte Costituzionale

*NOTA A CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA 28 NOVEMBRE 2016 N. 50352
E CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 13 GENNAIO 2017 N. 8*

*Antonio Pugliese**

La Corte di Cassazione e la Consulta, a stretto giro l'una dall'altra, tornano ad affrontare il tema della qualifica attribuibile agli operatori ARPA. La questione, più volte al centro di (anche accesi) dibattiti, pare aver trovato, per bocca delle due Alte Corti, una soluzione che ambisce ad essere definitiva. Oltre che per la risoluzione offerta alla singola questione, le due sentenze si contraddistinguono per l'aver offerto, soprattutto se lette congiuntamente, degli utili criteri spendibili in ogni successivo dibattito che dovesse prender piede circa l'attribuzione di qualifica e di funzioni di Polizia giudiziaria. Anche per questa ragione le due statuzioni assumono un sicuro rilievo.

Premesse.

Le sentenze in commento affrontano il difficile tema dell'attribuzione di qualifica al personale ARPA nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Il tema, invero, è stato a lungo vittima di incertezze applicative e in altre circostanze la giurisprudenza, anche di recente (1), ha avuto occasione di misurarsi col tema, sì giungendo, in verità, a soluzioni spesso discordanti.

L'incertezza applicativa, così come rileva anche la Corte costituzionale nella sentenza in commento, è figlia di una legislazione statale confusa che, prima della riforma (2) avvenuta per il tramite della L. n. 132/2016 (art. 14, co. 7), ben si prestava a differenti interpretazioni in ordine all'esistenza di una fonte (3) che giustificasse l'attribuzione al personale ARPA della qualifica di polizia giudiziaria.

Così, nel 2012, il Consiglio di Stato, adunanza del 23 maggio, sezione seconda consultiva, si esprimeva in termini negativi in ordine alla riconducibilità al detto personale della qualifica in discussione, mentre, molto più di re-

(*) Dottore in Giurisprudenza, ammesso alla pratica forense presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.

(1) Per ultimo, in ordine di tempo, Corte cass. pen., sez. 3, 3-28 novembre 2016, n. 50352. Sulla questione era già intervenuto il Consiglio di Stato, sezione seconda consultiva, il 23 maggio del 2012. Su queste ultime due pronunce torneremo in corso trattazione.

(2) L'art. 14, rubricato "Disposizioni sul personale ispettivo", al suo co. 7, della L. n. 132/2016, afferma "Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza".

(3) Come si dirà a breve, statale.

cente, la Cassazione (4) si è espressa in maniera diametralmente opposta: è riuscita a ricondurre la qualifica agli operatori ARPA. Su queste ultime pronunce si tornerà a breve ma è parso opportuno farne immediato accenno, a riprova delle difficoltà interpretative.

Prima di procedere, invece, par bene ripercorrere, seppur brevemente, le ragioni che si pongono alla base del presente giudizio di legittimità costituzionale.

La legge regionale della Basilicata n. 37 del 2015, contenente norme per la disciplina dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata (d' ora innanzi, ARPAB), stabiliva, al suo art. 31 co. 4, che «nell' esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale [ARPAB] riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria».

La censura di ordine costituzionale mossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri riguarda lo sconfinamento, ad opera di detta legge, in una materia riservata allo Stato a norma dell' art. 117 Cost. Per essere più precisi, l' art. 117, secondo comma, lettera l), riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ciò che ricade nella «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale (...)».

Preannunciando, in parte, le finali determinazioni della Consulta, solo si noti che, al di là del singolo caso, ed anche oltre lo stretto conflitto d' attribuzione, il quesito posto ai giudici, in realtà, sconfinava in un ambito, ci sia consentito dire, più delicato ancora: quello del rispetto dei principi fondamentali dei singoli e delle garanzie, anche di ordine processuale, che debbono essere riconosciute.

La questione sarà oggetto di successive riflessioni ma, sin d' ora, si osservi solo che il dibattito attorno all' attribuzione di qualifica di polizia giudiziaria inevitabilmente si riflette sui diritti dei singoli. In merito a ciò, si rammenti, inoltre, come l' Amministrazione, in virtù dei poteri di cui dispone e degli ambiti in cui è chiamata ad operare, può, delle volte, assumere iniziative che finiscono per collocarsi tra l' istruttoria amministrativa e le indagini penali, una sorta di *terra di mezzo* (5). Intuitivi i rischi: le attività poste in essere dall' Amministrazione potrebbero far gola agli organi d' Accusa. In quest' ottica, possedere o meno poteri di p.g. finisce per rilevare in ordine all' incisività degli atti che questi soggetti possono porre in essere: più incisivi se potessero godere della qualifica di cui si discute, il che, ovviamente, non è vietato; purché sia chiaro.

Quanto detto vale, per quanto qui interessa, per il settore ambientale, ove, di frequente, la P.A. è chiamata ad effettuare attività istruttorie che, delle volte, rischiano di essere particolarmente incisive e, perché no (?), anche dal contenuto, come si diceva, spendibile in sede penale (6).

D' altronde questa preoccupazione risulta certamente presente nel caso og-

(4) *Supra*, v. nota "1".

(5) In questo senso si può fare riferimento agli atti a finalità c.d. mista, ossia quegli atti posti in essere dall' amministrazione ed in grado di recare conoscenze spendibili anche in campo penale.

getto d'esame, così come emerge dalle parole spese dall'Avvocatura Generale dello Stato nell'ambito della memoria depositata prima dell'udienza pubblica.

A tal proposito, si deve evidenziare come la Regione Basilicata, anche con l'obiettivo di rispondere alle critiche mossegli, dopo la promozione del giudizio di legittimità aveva proceduto, con legge n. 5 del 2016 (art. 10), all'abrogazione dell'art. 31, co. 4 della legge n. 37 del 2015; ciononostante l'Avvocatura Generale riteneva, trovando d'accordo i giudici, che la materia del contendere non potesse ritenersi cessata, la ragione? Per il tempo in cui quella disposizione è rimasta in vigore potrebbero essere stati posti in essere dal personale ARPA, nell'erronea convinzione di possedere la qualifica di p.g., atti incidenti sulla libertà dei cittadini o, più in generale, in grado di ledere i loro diritti, anche di ordine processuale.

Per questa ragione non ci si è potuti accontentare della legge abrogativa della Basilicata: si rendeva necessaria una pronuncia che travolgesse, anche con efficacia retroattiva, gli effetti eventualmente prodottisi dalla disposizione incriminata.

Ecco, in definitiva, la questione con la quale ha dovuto cimentarsi la Consulta.

Prima di procedere, solo qualche breve annotazione introduttiva circa la sentenza della Cassazione in commento. Ai giudici di legittimità era stato posto proprio un quesito inerente alla qualifica da assegnare al personale ARPA (Toscana) nel corso delle loro funzioni di vigilanza. Ora, al di là del fatto che la Cassazione è riuscita, partendo dal D.M. 57/1997, a trovare una legislazione di matrice statale che giustificasse una simile attribuzione di funzione - comunque oggetto privilegiato delle attenzioni della sentenza (in commento) della Corte costituzionale, cui si rimanda - la pronuncia dei giudici del Palazzaccio si contraddistingue anche e soprattutto perché fornisce alcuni criteri di ordine generale, spendibili anche in futuri confronti, in merito all'attribuzione di funzioni di P.g.

Solo per completezza, si deve rilevare come il tema sia ricco di molte altre implicazioni e sarebbero molteplici le riflessioni che potrebbero essere sviluppate. Per la maggior parte, però, rischierebbero di risultare eccentriche rispetto alle finalità del presente approfondimento (7). Per questa ragione si circoscriverà il più possibile il campo d'azione.

(6) Come si intuisce dalle parole spese, il tema affrontato nel presente approfondimento potrebbe facilmente aprire un più ampio confronto sul tema della spendibilità, o meglio, utilizzabilità degli atti amministrativi nel processo penale. Il tema, benché di certo interesse, rischierebbe, però, di risultare eccentrico rispetto alla questione che abbiamo scelto di affrontare e, anche per questa ragione, ne faremo, in seguito, solo un breve cenno. Per un approfondito esame, si veda R. ORLANDI, *Atti e informazioni della autorità amministrativa nel processo penale*, Giuffrè, 1992.

(7) Si potrebbe intraprendere una riflessione sui tipi di atti che il personale ARPA può porre in essere, ed ancora, si potrebbe approfondire il tema degli atti a finalità c.d. mista, ossia quelli posti in essere dalla Pubblica Amministrazione ma in grado di portare conoscenze utili al procedimento penale. Si potrebbe, in definitiva, proporre un'analisi sugli artt. 220 e 223 disp. att. c.p.p. Nelle *conclusioni*, solo marginalmente, in maniera tutt'altro che esaustiva, lambiremo questi ultimi temi. Sul tema, per la completezza dell'indagine, si veda R. ORLANDI, *Atti e informazioni*, cit.

I precedenti dibattiti e le attuali determinazioni.

È opportuno evidenziare come, in verità, sulla questione si siano cimentati in molti negli anni, a riprova della centralità del tema. Così, a titolo esemplificativo, oltretutto per la lucidità delle determinazioni assunte - in anticipo rispetto a quanto molto più di recente ha affermato la Consulta -, si può fare riferimento al parere espresso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Ancona del 2007, alla quale era stata sottoposta la questione se potesse essere attribuita alle guardie ecologiche e volontarie zoofile della Provincia di Pesaro e Urbino la qualifica e le funzioni di polizia giudiziaria.

Il parere appare particolarmente istruttivo. In maniera molto lucida espone le ragioni di chi, già al tempo, riteneva potesse esservi tale attribuzione e, al contempo, mostra i limiti di una simile impostazione.

Sinteticamente, come si dirà anche in seguito, si può affermare che gli orientamenti favorevoli al riconoscimento della qualifica, a prescindere da una formale e statutaria investitura, si fondavano sulla circostanza che alcuni dei soggetti chiamati ad effettuare un'attività di controllo e di vigilanza, «svolgono in tutto o in parte compiti riconducibili all'art. 55 c.p.p. In altri termini, l'attribuzione della qualifica sarebbe conseguenza diretta non già di una formale investitura (...), bensì delle funzioni che il personale è chiamato a svolgere (...)» (8).

Sin d'ora, preme evidenziare come argomenti di questo tipo si pongono in contrasto con sovraordinati principi di rango costituzionale; nella sostanza, così come con vigore affermato dai Giudici delle Leggi (9), rischiano di tradursi in una (troppo facile) elusione della riserva di legge.

Lo si è già accennato ma pare comunque opportuno tornare rapidamente sulla questione. Non solo non si rispetterebbe la distribuzione delle materie fra Stato e Regioni ma, elemento tutt'altro che secondario, si finirebbe per interferire con i diritti fondamentali tutelati dalla Carta costituzionale (artt. 13 ss.). Anche per questa ragione - non pare inutile ripeterlo - deve ritenersi non praticabile ogni soluzione - come è stato per il caso che ci interessa, così per quelli che potrebbero nascere - che pretenda di adottare interpretazioni analogiche o estensive. Una simile possibilità deve ritenersi preclusa anche perché rischierebbe di incidere sui diritti dei singoli (oltretutto sulla inflessibile riserva di legge).

Si è già accennato in precedenza al parere del Consiglio di Stato del 2012, ma è opportuno tornare rapidamente sul punto, coerentemente con le problematiche appena esposte.

Ai giudici era stato posto proprio un quesito (10) circa l'esistenza di una

(8) Parere espresso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Ancona del 27 febbraio 2007, p. 1.

(9) Sentenza Corte costituzionale n. 8 del 2017.

(10) Il parere riguarda il quesito della Regione Lombardia in merito alla non attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria al personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

normativa statale da cui far discendere, in via generale, la qualifica di u.p.g. al personale ARPA. Testualmente, all'epoca, il Consiglio di Stato rispose affermando che *“in relazione al quesito posto, dunque, non può che concludersi rilevando, in linea con la prospettazione dell'Amministrazione regionale richiedente, l'assenza, allo stato, nell'ordinamento di norme di livello statale che attribuiscono in via generale la qualifica di u.p.g. al personale ARPA e che individuino l'autorità competente ad attribuire espressamente tale incarico”*.

La pronuncia del Consiglio di Stato, in verità, ha generato un esteso dibattito, diffusosi soprattutto negli ambiti ove si sperava nel riconoscimento della qualifica (11).

Sintetizzando le ragioni del disappunto, in molti ritenevano che i giudici avessero finito per proporre una visione limitativa delle funzioni di controllo ambientale posto in essere dal personale ARPA (12). In pratica, visto il valore delle attività di vigilanza, da più parti si domandava il riconoscimento delle competenze messe a disposizione.

Le preoccupazioni e, con esse, le argomentazioni espresse trovano sfogo nel dibattito immediatamente successivo al parere del Consiglio di Stato (13), ove in diversi rilevavano come le violazioni della materia ambientale, già nel 2013, potevano condurre il trasgressore verso sanzioni oltretutto amministrative, penali.

Per questa ragione, letteralmente, «i soggetti preposti alle attività di vigilanza e controllo debb[on]o essere in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria e, nel caso delle ARPA, tale qualifica può essere propriamente ricoperta dal Tecnico di Prevenzione» (14).

In realtà, quanto detto, benché giustificabile nelle intenzioni, come si è già segnalato, rischia di sovrapporre esigenze o, perché no (?), ambizioni di singoli gruppi alle prerogative statuali e, con esse, si pongono a rischio anche le prerogative dei singoli quando questi ultimi, ad esempio, siano chiamati a fare i conti con la legge penale.

A tal proposito, appare utile fare un cenno al pur diverso e ampio tema degli atti a finalità c.d. mista e circa la loro spendibilità in sede penale. Seppur consci dei limiti di cui soffre una trattazione così rapida - e dunque senza nessuna pretesa di esaustività - , si sappia solo che delle volte gli organi amministrativi possono porre in essere atti che potrebbero avere anche un certo valore all'interno di un procedimento penale (15). Nell'ambito del rapporto e del confine (alle volte fumoso) tra procedimento amministrativo e penale assume una

(11) A tal proposito si veda la lettera dell'UNPISI (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario Italiano) al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 gennaio 2013.

(12) Lettera dell'UNPISI, cit., p. 3.

(13) *Supra*, nota “5”.

(14) Lettera dell'UNPISI, cit., p. 3.

(15) Il tema è quello degli atti a finalità c.d. mista che, per verità, resterà quasi del tutto estraneo all'approfondimento. Per l'indagine esaustiva si rimanda a R. ORLANDI, *Atti e informazioni*, cit.

certa importanza l'art. 220 disp. att. c.p.p. La norma, avendo il compito di segnare il confine tra i due procedimenti, afferma che “quando nel corso di attività ispettive e di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari ad assicurarle fonti di prova (...) sono compiuti nell'osservanza della legge penale”. Ebbene, al di là delle discussioni e dibattiti (16), anche giurisprudenziali (17), sul concetto di indizio di reato (18), ciò che per noi rileva è che comunque vi è un limite, un confine oltre il quale è necessario passare ad altro rito: quello penale.

Ebbene, a prima vista questa rapida digressione potrebbe apparire estranea all'oggetto dell'approfondimento ma, in realtà, consente un'utile precisazione. Come è intuibile, è tutt'altro che indifferente per un organo amministrativo essere in grado di cumulare la qualifica di P.g. Facciamo un esempio. Nel caso in cui l'Amministrazione stesse conducendo proprie investigazioni (per restare in tema, immaginiamo) ai fini della verifica del rispetto delle norme in materia ambientale, potrebbe capitare che gli organi ispettivi vengano a conoscenza di un possibile reato; ebbene, in questa circostanza, possedere o meno la qualifica di P.g. può fare una sicura differenza in merito all'incisività delle loro azioni (19).

Così, semplificando, se il soggetto “ispettore” non potesse accedere alla diversa qualifica, le sue indagini dovrebbero rimanere confinate nel (più ristretto) ambito delle attività ispettive amministrativo (20); per contro, se si

(16) Si vedano, G. BISCARDI, *Atti a finalità mista, indizi di reato e garanzie difensive: una sintesi difficile*, *Processo penale e giustizia*, n. 6 del 2015, p. 159; P. SORBELLO, *La valutazione di sospetti, indizi e notizie di reato nel passaggio (incerto) dalle attività ispettive alle funzioni di polizia giudiziaria*, *Diritto penale contemporaneo*, 2/2016, p. 128; per la completezza dell'indagine, R. ORLANDI, *Atti e informazioni*, cit; e ancora R.E. KOSTORIS, *Sub art. 220*, in E. AMODIO, O. DOMINIONI, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, Appendice, Milano, 1990, p. 74.

(17) Fra le più importanti, Cass. Pen., Sez. Un., n. 45477 del 2001; più di recente, Cass. Pen., sez. III, n. 1973 del 2015 e Cass. Pen., sez. III, n. 4919 del 2015. Fra le pronunce della Consulta, che hanno aperto il dibattito sul tema, Corte cost. nn. 148 e 149 del 1969.

(18) Seppur molto brevemente, si sappia che il concetto che sia in dottrina sia in giurisprudenza sembra si sia fatto strada è quello di “mera possibilità di reato”. Dunque, quando nel corso delle attività ispettive e di vigilanza condotte in sede amministrativa, dovesse palesarsi questa possibilità di reato di cui si è detto, sarà il tempo di passare al rito penale. In dottrina, R. ORLANDI, *Atti e informazioni*, cit. In giurisprudenza si rimanda, fra le tante, a Cass. SS.UU., 45477 del 2001.

(19) Viste le brevi considerazioni che si sono anticipate a norma dell'art. 220 disp. att. c.p.p., infatti, “quando nel corso di attività ispettive e di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari ad assicurarle fonti di prova (...) sono compiuti nell'osservanza della legge penale”.

(20) In maniera esemplificativa, si può citare la recente Cass. Pen., sez. II, 10 giugno 2015, n. 35099, “*A norma dell'art. 57, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., gli agenti della polizia municipale hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, quando sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza; ne consegue che tale qualifica è limitata nel tempo e nello spazio, a differenza di altri corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto illegittimo l'arresto operato da agenti della polizia municipale al di fuori del territorio di propria competenza, sebbene li avesse avuto inizio l'inseguimento dell'indagato)*”.

producesse in indagini penali gli atti da questi prodotti dovrebbero esser ritenuti inutilizzabili nell'ipotetico successivo giudizio penale (21). Ed infine, visto il recentissimo riconoscimento, quando può accedere alla qualifica, seppur nei limiti e nel rispetto della legge processuale, potrà continuare le sue indagini anche in ambito penale.

Ed allora, venendo al contenuto più significativo delle sentenze in commento, ed anche in forza delle argomentazioni esposte, si può certamente affermare come le precisazioni effettuate dalle due Corti hanno il pregio di fissare una volta di più i criteri spendibili ai fini di una corretta ricerca della qualifica attribuibile ad un organo, *lato sensu*, investigativo.

Le due pronunce, invero, avviandoci alla conclusione, hanno il merito, soprattutto se lette congiuntamente, di specificare quali debbono essere i criteri ermeneutici utilizzabili ai fini dell'attribuzione di funzione. Un'analisi critica svela come per un corretto inquadramento della questione, debbono utilizzarsi criteri sia di matrice sostanziale sia di natura processuale. Sul punto, si esprime in maniera particolarmente lucida la sentenza della Cassazione (22).

Difatti, come emerge dalle parole spese dai giudici di legittimità, una lettura che si basasse solamente sugli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale si mostrerebbe insufficiente. Gli articoli da ultimo richiamati, infatti, indicano “solamente” le attività che la P.g. deve svolgere e individuano chi, astrattamente, è chiamato a svolgere quelle funzioni. Una corretta “indagine”,

(21) In questo senso, a titolo esemplificativo, si collocano, fra le altre, Cass. Pen., sez. III, 9 febbraio 2016, n. 13502, “*I dipendenti dell'Agenzia delle Entrate non rivestono la qualità di soggetti legittimati a svolgere attività di polizia giudiziaria, con la conseguenza che è affetto da nullità l'interrogatorio, richiesto dall'indagato ex art. 415 bis, comma terzo, cod. proc. pen., che sia stato agli stessi delegato dal P.M. (In motivazione, la Corte ha escluso l'applicabilità alle attuali Agenzie fiscali delle norme concernenti i preesistenti uffici delle imposte ovvero di quelle relative alle funzioni di P.G. svolte della Guardia di Finanza, altresì rilevando che l'Agenzia delle Entrate aveva, nella specie, la qualità di persona offesa dal reato)*”; ed ancora, in termini più prossimi all'oggetto della nostra indagine, si veda, Cass. Pen., sez. VI, n. 37491 del 2010 “*Le guardie zoofile dell'E.N.P.A. (Ente nazionale protezione animali) non rivestono in alcun caso la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e non possono procedere pertanto al sequestro probatorio*”, o ancora quanto affermato da Cass. Pen., sez. III, n. 15074 del 2007 “*Orbene alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente (come il WWF) non risulta riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria né dalla L. n. 157 del 1992, né da altra normativa speciale (...). Stante la mancanza della qualifica di Agente o Ufficiale di P.G. nei confronti delle guardie volontarie che hanno operato in concreto il sequestro probatorio, consegue la illegittimità dello stesso, perché eseguito in violazione delle norme di cui agli artt. 354 e 355 c.p.p.*”.

(22) Cass. Pen., sez. III, n. 50352/2016, afferma che “*Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi di vigilanza (nella specie, si trattava di personale in servizio presso un'agenzia regionale per l'ambiente: Arpa) è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria, in ragione delle specifiche competenze attribuitegli e alla rilevanza - anche costituzionale - del bene (l'ambiente) al quale le stesse attengono. Ciò, del resto, dovendolo desumere, con riferimento al disposto generale dell'art. 57, comma 3, c.p.p., dal d.l. 4 dicembre 1993 n. 496, conv. dalla l. 21 gennaio 1994 n. 61, istitutivo dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e delle agenzie regionali e provinciali, nonché dal d.m. 17 gennaio 1997 n. 58, di disciplina del profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro*”.

però, come emerge chiaramente dalla sentenza della Cassazione n. 50352/2016, pretende una riflessione che investa anche la materia di volta in volta oggetto delle investigazioni, latamente intese: la materia è presidiata dalla legge penale? (23).

Ovviamente, come accennato, la risposta al quesito non potrà che avvenire per ogni singolo ambito; qui, per rimanere in tema con l'oggetto delle riflessioni proposte, ci si può limitare al quesito se la materia ambientale è presidiata dalla legge penale (?).

Ora, in verità, in merito a ciò la risposta appare quasi immediata: la materia ambientale è presidiata dalla legge penale. A riprova si consideri solamente la riforma intercorsa nel 2015 (24), volta ad inasprire la risposta repressiva dello Stato contro comportamenti in grado di impattare negativamente sull'ambiente.

D'altronde, il tutto appare in piena linea di coerenza logica con i numerosi dibattiti politici diffusisi sia in ambito nazionale sia in contesti internazionali (25), che hanno avuto ad oggetto il tema. Oramai il diritto ambientale costituisce un modernissimo terreno di confronto e di dialogo: è presidiato dalla legge penale. Ciò ha reso ancor più attuale questo rinnovato confronto in merito alla qualifica attribuibile agli operatori ARPA.

Note conclusive.

Dunque, in conclusione, le Alte Corti hanno dato risposta ai quesiti ed alle istanze che provenivano da più parti e nel far ciò, hanno fornito criteri, di certa utilità, spendibili anche in altri e futuri casi, qualora si aprisse un nuovo dibattito.

In ultima istanza, solo si nota che, se da un lato le due pronunce, riconoscendo la qualifica P.g. al personale ARPA, hanno reso più incisive le loro attività di vigilanza; dall'altro, seppur in maniera apparentemente mediata, hanno comunque fornito tutela ai cittadini. Ciò perché la sentenza della Consulta, ad esempio, finisce con l'essere un monito a future iniziative regionali sul tema e poi, visto anche la (corposa) giurisprudenza di legittimità sulla questione, tengono accesi i riflettori sulle attività di P.g. e sull'importanza che queste siano sempre legittime.

Infine, si segnala come la Corte costituzionale, rilevata la violazione dell'art. 117 Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, della Legge della Regione Basilicata n. 37 del 2015, nella parte in cui riteneva di poter attribuire al personale ARPAB, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, la qualifica e le funzioni di Polizia giudiziaria; e ciò (al tempo della Legge incriminata) senza che vi fosse una fonte di provenienza statale.

(23) Questo è uno dei quesiti cui deve dar risposta l'interprete.

(24) Legge n. 68 del 2015.

(25) Si pensi, per ultimo, alla Conferenza di Parigi del 2016.

Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 2017 n. 8 - Pres. P. Grossi, Red. N. Zanon - Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37 (avv. St. P.G. Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri).

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 12-17 novembre 2015, depositato il 17 novembre 2015 e iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37, recante «Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

1.1.– Ricorda, anzitutto, il ricorrente che la legge reg. Basilicata n. 37 del 2015 disciplina l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata (d'ora in avanti: ARPAB), ente che era già stato istituito dalla legge della Regione Basilicata 19 maggio 1997, n. 27 (Istituzione dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata. A.R.P.A.B.); che tra le attività istituzionali obbligatorie svolte dall'Agenzia vi sono quelle di prevenzione, di monitoraggio e di controllo ambientale (elencate all'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015); e che il personale addetto a tali attività è individuato, con proprio atto, dal direttore generale dell'ARPAB (art. 31, comma 1, legge reg. Basilicata n. 37 del 2015).

In tale quadro normativo, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta l'illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 31 della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015, il quale, dopo aver stabilito che «[a]l personale dell'A.R.P.A.B., incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'articolo 2-bis del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61», prevede che «[n]ell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria». Secondo il ricorrente tale disposizione, nella parte in cui attribuisce al personale dell'ARPAB, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, «la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria», sconfinerebbe in ambiti riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale affida alla legge statale la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale».

Sono richiamate la sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2003, nella quale sarebbe stato affermato che l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale, e le successive sentenze n. 167 del 2010 e n. 35 del 2011, con cui sono state dichiarate costituzionalmente illegittime norme regionali che attribuivano agli addetti della polizia locale la qualifica di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. La Corte costituzionale avrebbe, dunque, in più occasioni affermato che il codice di procedura penale, agli artt. 55 e 57, concepisce la polizia giudiziaria quale «soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione giurisdizionale (il pubblico ministero)» proprio nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell'art. 117 Cost., con l'inevitabile conseguenza di sottrarre al legislatore regionale qualsiasi possibilità di attribuire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Osserva, quindi, il ricorrente che la possibilità da ultimo ricordata non potrebbe trovare fondamento nella potestà legislativa residuale riconosciuta alle Regioni a statuto ordinario in ordine alla polizia amministrativa locale, né la disposizione impugnata potrebbe «trovare

emenda» nel richiamo, contenuto nell'art. 31, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015, all'art. 2-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, il quale detta disposizioni sul personale ispettivo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

L'Avvocatura generale dello Stato conclude ricordando quanto affermato dalla Corte costituzionale nella già menzionata sentenza n. 35 del 2011, ossia che il problema in discussione non è stabilire se la legge regionale impugnata sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancora prima, se essa sia competente a disporre il riconoscimento delle qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

(...) 3.- Con memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato dà atto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 31, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015 da parte dell'art. 10 della legge della Regione Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2016). Essa ritiene, tuttavia, che non sussistano le condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Mentre la novella sarebbe certamente soddisfattiva delle ragioni del ricorrente, non vi sarebbe invece prova della mancata applicazione della norma abrogata. L'Avvocatura generale dello Stato, sul punto, osserva che, nonostante la disposizione censurata sia rimasta in vigore per un lasso temporale «non eccessivo in termini assoluti», essa è di immediata applicazione e - anche in difetto di contrarie allegazioni da parte della Regione Basilicata, ... - è presumibile che abbia prodotto effetti.

Non potrebbe, dunque, escludersi - secondo l'Avvocatura generale dello Stato - che al personale dell'ARPAB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sia stata attribuita la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria già all'indomani dell'entrata in vigore della disposizione impugnata, e che, dunque, sulla base di essa siano stati adottati atti incidenti sulla libertà o sui beni dei cittadini, i quali, in difetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale, non sarebbero travolti dalla sopravvenuta abrogazione, che non ha efficacia retroattiva.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37, recante «Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)», nella parte in cui prevede che il personale dell'ARPAB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Secondo il ricorrente la disposizione costituzionale da ultimo citata, affidando alla legge statale la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», sottrarrebbe al legislatore regionale qualsiasi possibilità di attribuire ai funzionari dell'Agenzia regionale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

2.- Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Basilicata ha approvato la legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2016), nella quale è disposta, all'art. 10, comma 2, l'abrogazione della disposizione impugnata (art. 31, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015).

Come rilevato dall'Avvocatura generale dello Stato, non sussistono, tuttavia, le condizioni per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è a tal fine necessario il concorso di due requisiti: lo *ius superveniens* deve avere carattere soddisfacente delle pretese avanzate con il ricorso e le disposizioni censurate non devono avere avuto medio tempore applicazione (*ex multis*, sentenze n. 257, n. 253, n. 242, n. 199, n. 185, n. 155, n. 147, n. 101 e n. 39 del 2016).

Nel caso ora in esame, l'abrogazione dell'intera disposizione impugnata risulta soddisfacente delle ragioni del ricorrente.

Non sussistono, invece, elementi che dimostrino la sua mancata applicazione medio tempore o che ragionevolmente possano indurre ad escluderla. Essa è rimasta in vigore per un lasso di tempo relativamente contenuto (dal 1° ottobre 2015 al 5 marzo 2016), ma, indipendentemente da ciò, rileva, in primo luogo, la sua natura auto-applicativa (*ex multis*, sentenze n. 149 e n. 16 del 2015) e, in secondo luogo, la circostanza che la disposizione impugnata si pone in parziale continuità normativa con quanto previsto dalla precedente legge reg. Basilicata 19 maggio 1997, n. 27 (Istituzione dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata. A.R.P.A.B.), la quale - all'art. 3, comma 2, ultimo periodo - prevedeva che «[i]l Direttore dell'A.R.P.A.B. con proprio atto individua il personale che ai fini dell'espletamento delle attività di istituto deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria». Pur se le due disposizioni recano formulazioni non coincidenti, esse mirano allo stesso obiettivo, cioè attribuire al personale dell'ARPAB la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. E anche tale parziale continuità normativa induce a non escludere che la disposizione ora impugnata abbia trovato applicazione nel territorio regionale.

3.- Nel merito, la questione è fondata.

Accanto a quella effettivamente impugnata, altre leggi regionali hanno affrontato il problema qui in discussione, con formulazioni diverse ma convergenti nel disporre che al personale delle agenzie sia possibile attribuire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (con attribuzione diretta *ex lege*, ovvero affidando ad una autorità amministrativa la concreta individuazione dei funzionari muniti della qualifica). Tale scelta si spiega con l'obiettivo di rendere maggiormente efficace l'attività ispettiva in materia ambientale, in un contesto normativo statale che, anteriormente alla riforma recata dall'art. 14, comma 7, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), si prestava ad opposte interpretazioni in ordine all'esistenza di una fonte (appunto, statale) idonea ad attribuire al personale ispettivo delle agenzie la qualifica in questione (si vedano, da un lato, Consiglio di Stato - sezione seconda consultiva, adunanza di sezione del 23 maggio 2012; dall'altro, Corte di cassazione, sezione terza penale, 3-28 novembre 2016, n. 50352, che offrono contrastanti soluzioni sulla possibilità di fondare l'attribuzione in parola sull'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», sugli artt. 03, 2-bis, e 5 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e, infine, sul decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»). Attualmente, il delicato problema è stato risolto dal ricordato art. 14, comma 7, della legge statale n. 132 del 2016, che autorizza i legali rappresentanti delle agenzie regionali per la protezione ambientale a individuare e nominare, tra il personale ispettivo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Anche a prescindere dall'opportuna soluzione ora introdotta dal legislatore competente, la disposizione impugnata è in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 35 del 2011, n. 167 del 2010 e n. 313 del 2003), elaborata in relazione a disposizioni di leggi regionali che attribuivano la qualifica in discussione al personale della polizia locale o del corpo forestale regionale. Essa ha sempre affermato che ufficiali o agenti di polizia giudiziaria possono essere solo i soggetti indicati all'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nonché quelli ai quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 del medesimo codice, aggiungendo che le fonti da ultimo richiamate non possono che essere statali. Ciò perché le funzioni in esame ineriscono all'ordinamento processuale penale, che configura la polizia giudiziaria «come soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione giurisdizionale (il pubblico ministero)» (così, in particolare, la sentenza n. 35 del 2011).

Gli stessi principi vanno affermati in relazione all'attribuzione della qualifica in questione, operata da legge regionale, al personale ispettivo dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Basilicata. Ne consegue l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. della disposizione impugnata, in quanto invasiva della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37, recante «Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)», nella parte in cui prevede che «[n]ell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2016.

Cassazione penale, Sezione 3, sentenza 28 novembre 2016 n. 50352 - Pres. A. Fiale, Rel. E. Mengoni - Ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento nei confronti di I.T., avverso la sentenza del 14 agosto 2015 del Tribunale di Firenze.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 agosto 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze dichiarava non luogo a procedere nei confronti di T.I. - indagato per il reato di cui agli artt. 192, 256, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - perché il fatto non sussiste; rilevava, al riguardo, che l'accusa si fondava esclusivamente su atti di indagine compiuti da personale dell'A.r.pa.t., al quale non può esser riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria, sì da risultare gli atti medesimi «radicalmente inutilizzabili».

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 57 cod. proc. pen. e del d.m. n. 58 del 1997. Premesso il carattere oggettivamente controverso della questione, specie in ordine all'individuazione dell'autorità competente ad assegnare la qualifica in oggetto, e richiamata la legge Regione Toscana n. 12 del 2013 (che la stessa qualifica ha espressamente

ricosciuto, così però inducendo dubbi di incostituzionalità), si afferma che la soluzione affermativa non potrebbe, tuttavia, esser negata in forza di una lettura congiunta ed armonica degli articoli citati (e delle disposizioni contrattuali del personale *de quo*); a mente dei quali, infatti, tali soggetti - addetti a funzioni di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale, presidiate dalla legge penale - ricoprirebbero senza dubbio la qualifica di cui trattasi, senza peraltro rendere necessario il conferimento della stessa attraverso espressa previsione normativa.

3. Con requisitoria scritta del 7 marzo 2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, condividendo le tesi del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso merita accoglimento.

Rileva innanzitutto il Collegio che la sentenza impugnata - lungi dall'affermare con motivata sicurezza un principio di diritto, per poi porlo a fondamento della decisione - ha sottolineato in primo luogo il carattere controverso della questione, «a più riprese e a più livelli dibattuta e nel tempo si sono così susseguiti vari pronunciamenti e pareri, di segno opposto tra loro, che hanno prima affermato e poi negato che il personale Arpa abbia ricevuto, da norme di rango statale, la qualifica di u.p.g.»; mossa questa premessa, il Giudice ha quindi ritenuto opportuno «prendere atto dell'orientamento che, certamente nel circondario fiorentino, si è affermato, e che fa discendere da ciò l'assenza della qualifica» in oggetto. Orientamento, subito dopo, argomentato con il richiamo al d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*) ed al d.m. 17 gennaio 1997, n. 58 (*Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro*), così poi concludendo che la disciplina di quest'ultimo non può trovare applicazione nei confronti del personale A.r.p.a.t., non concernendo - *in parte qua* - il settore della tutela delle acque e della corretta gestione dei rifiuti.

4. Orbene, ritiene il Collegio che questa conclusione non possa esser condivisa, in uno con la premessa argomentativa che la sostiene, in forza delle considerazioni di cui al ricorso, che si apprezzano per la particolare lucidità e fondatezza.

5. In tal senso, quindi, occorre muovere dall'art. 57 cod. proc. pen., a mente del cui comma 3 "sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55"; da individuarsi, queste ultime, nel "prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale", nonché nello svolgere "ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria".

Di seguito, occorre richiamare la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la quale - all'art. 21 (*Organizzazione dei servizi di prevenzione*) - stabilisce che "in applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (12/b), spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro (comma 3). Al personale di cui al comma prece-

dente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520" (comma 4).

Tale disposizione, sia pur direttamente non riferibile al caso di specie (poiché attinente soltanto alla materia della sicurezza del lavoro), deve però esser letta in combinato disposto con il d.l. 4 dicembre 1993, n. 496 (*Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente*), convertito nella l. 21 gennaio 1994, n. 61, il cui art. 03 stabilisce che "Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multinazionali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'articolo 01".

Lo stesso decreto, al successivo art. 2-bis, prescrive poi che, "nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo".

Da ultimo, e soltanto per via cronologica, occorre qui richiamare il già citato decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 (*Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro*), con il quale il Ministro della Sanità, prima ancora di elencare le competenze spettanti al tecnico medesimo, afferma (art. 1, comma 2) che "Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo".

Orbene, così richiamata la normativa di riferimento, occorre innanzitutto evidenziare che la stessa - di natura legislativa e regolamentare - riveste indubbio carattere generale, relativo cioè all'intero territorio nazionale, come (implicitamente) richiesto dal citato art. 57 cod. pen. proprio in tema di attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria; dal che, l'irrilevanza, nel caso di specie, della l. Regione Toscana 22 giugno 2009, n. 30, novellata sul punto dalla l. r. 2 aprile 2013, n. 12, che ha comunque, parimenti, attribuito al direttore generale dell'Arpat (in luogo del prefetto, come sopra indicato) la competenza ad individuare - peraltro, "con atto di natura ricognitiva" - il personale che, nell'ambito delle attività di ispezione e vigilanza, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Di seguito, ed in adesione alla prospettazione del Procuratore ricorrente, sottolinea il Collegio che tale disciplina - e, in particolare, il citato decreto ministeriale n. 58 del 1997, in uno con il d. l. n. 496 del 1993 - costituisce un imprescindibile e chiaro supporto normativo per affermare la qualifica di cui trattasi in capo al personale in esame, proprio in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite ed alla rilevanza - anche costituzionale - del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale; in particolare, il decreto medesimo -

emanato in attuazione del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ripreso nell'ordinanza impugnata - stabilisce (art. 1, comma 1) che "il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria". Una competenza ampia, quindi, diffusamente descritta al comma 3 dell'art. 1, a mente del quale il tecnico medesimo: a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze; b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse; d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti; e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche; f) vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini; g) vigila e controlla i prodotti cosmetici; h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti. Fino a stabilirsi, quale disposizione di chiusura, che lo stesso tecnico della prevenzione dell'ambiente "vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze" (art. 1, comma 3, lett. i).

Competenze per le quali - si ribadisce - lo stesso decreto n. 58/1997 riconosce la qualifica di polizia giudiziaria anche al personale dell'A.r.p.a.t. che ha compiuto gli accertamenti di cui al giudizio in esame; si da condividere l'assunto del Procuratore ricorrente in forza del quale, «poiché la tutela dell'ambiente è materia presidiata dalla legge penale, le funzioni di vigilanza e controllo che la citata normativa statale riconosce (e, quanto alla Regione Toscana, anche la conforme e successiva legislazione regionale) ai Tecnici delle Agenzie Regionali non possono non essere ricondotte nell'alveo della previsione di cui all'art. 55 c.p.p. e, quanto alla qualifica spettante ai soggetti che ne sono titolari, alla generale previsione di cui al citato terzo comma del successivo art. 57 c.p.p.».

E sì, ancora, da imporre l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze, per l'ulteriore esame del procedimento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.